SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 111

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 9 maggio 1971)

INDICE

ABENANTE, PAPA. Per la sostituzione degli elementi da collocare in quiescenza presso il consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla (3974) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 2884

Per sapere in base a quali elementi sia stata negata al signor Fienga Belmonte di Torre Annunziata la concessione per una rivendita di sale e tabacchi (4835) (risposta PRETI, *Ministro delle finanze*) 2885

ARCUDI, DE LEONI, LA ROSA: Sulla richiesta avanzata dalla Spagna per l'eliminazione dei dazi doganali per l'esportazione di vini liquorosi nei Paesi della CEE (4790) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2885

ARNONE: In merito alla chiusura della miniera di zolfo di Bosco S. Cataldo (Caltanissetta) (4424) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2887

BELOTTI, SEGNANA: Provvedimenti da adottare a favore del settore della meccanizzazione agricola (4880) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 2887

BOANO: Provvedimenti da adottare a favore delle cantine sociali in difficoltà finanziarie (4460) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2888

BONATTI, PEGORARO, DI PRISCO, PIVA: Provvedimenti da adottare per impedire alla Società italiana zuccheri di chiudere lo zuccherificio di Badia Polesine (Rovigo) (4106) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2889

CATALANO, ROMANO: Atteggiamento del direttore dell'Enel di Salerno in occasione del recente sciopero dei dipendenti (4385) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . . . *Pag.* 2890

CIFARELLI: Iniziative francesi tendenti a conseguire l'ingresso nel MEC di ingenti quantitativi di vino prodotto in Algeria (4398) risp. (NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2890

DI PRISCO, TOMASUCCI: Ritardo nell'erogazione di fondi a favore dell'INCA — Istituto di patronato della CGIL (4252) (risposta BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2892

DI VITTORIO BERTI Baldina: Per l'insediamento di uno zuccherificio nella Valle del Cervaro (Foggia) (2123) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2892

FABBRINI: Provvedimenti da adottare a favore delle aziende artigiane costrette a sopportare notevoli spese per la depurazione dei loro scarichi, con particolare riferimento alla provincia di Siena (5012) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2893

FILETTI: Disposizioni impartite dal Ministero delle finanze relative all'iscrizione a ruolo dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi relativi alle imprese di costruzione operanti in Sicilia (4358) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2894

FUSI: Notizia pubblicata sul giornale « La Voce Repubblicana » in merito alla mancata utilizzazione dei fondi CEE stanziati

a favore delle popolazioni della Toscana e del Veneto danneggiate dall'alluvione del novembre 1966 (5033) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . *Pag.* 2895

GERMANO': Sleale concorrenza praticata nel MEC da Paesi terzi ai danni della nostra produzione agrumicola (3217) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2897

MAGNO: Provvedimenti da adottare per porre fine agli scavi eseguiti in Zapponeta su terreni sottoposti a bonifica (4286) (risposta NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2898

Addebito, da parte dell'ente di sviluppo di Puglia e Lucania, delle spese sostenute per miglioramenti fondiari dagli assegnatari di Beccarini (Manfredonia) per quote notevolmente superiori a quelle dovute (4393) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2899

MURMURA: Richiesta di finanziamento da parte della ditta « Pandolfini-Marmi » di Vibo Valentia (4004) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2901

PERRINO: Pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio ai produttori della provincia di Bari con somme già destinate ad altre province pugliesi (4470) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2901

POERIO: Interessi praticati dal consorzio agrario provinciale di Catanzaro sui prestiti concessi ai coltivatori diretti (4483) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2902

ROMANO: Sul ritardo nel pagamento dello stipendio ai dipendenti dell'Intendenza di finanza e della Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno (4547) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2902

SEGNANA: Per la creazione di un ufficio consolare, nel Cantone di Sciaffusa (4300) (risp. BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2903

SEMA: Sulla concessione di autonomie funzionali alla « Cartiera del Timavo » (4850) (risp. VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 2903

VERONESI: Per il completamento e l'ammodernamento della « Romea ferroviaria » (Ravenna-Codigoro-Adria-Mestre) (4912) (risposta VIGLIANESI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 2904

VERONESI, BONALDI, ARENA: Sulle dichiarazioni del produttore Dino De Laurentiis in merito alla situazione di « Dinocittà » (4812) (risp. PICCOLI, *Ministro delle partecipazioni statali*) 2905

ZUGNO: Perchè siano concesse le agevolazioni previste dal secondo piano verde ad associazioni di imprese familiari che si propongano di incrementare la produzione di carne (2073) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . *Pag.* 2905

ABENANTE, PAPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere perchè, a distanza di anni dall'impegno assunto (in risposta all'interrogazione n. 16366 — Camera — della passata legislatura) di « sostituire quegli elementi da collocare in quiescenza e ancora in servizio al Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla » nessun provvedimento è stato adottato e nessun concorso è stato bandito.

Gli interroganti sottolineano la necessità di normalizzare rapidamente la situazione ponendo così fine all'attuale assurdo stato di cose che vede in servizio ultrasettantenni potraendo così « una situazione di provvisorietà » che il Ministro dell'agricoltura s'era impegnato ad eliminare. (int. scr. 3974)

RISPOSTA. — Il Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla, interessato in merito, ha riferito che, avendo incontrato difficoltà nell'acquisire un elemento idoneo ad espletare cumulativamente le funzioni di segretario e di ragioniere — un impiegato, cioè, di concetto, abilitato al disimpegno delle funzioni amministrative e, al tempo stesso, esperto del sistema di contabilità adottato dai consorzi di bonifica sul modello di quello dello Stato — all'atto della cessazione del rapporto di impiego del segretario-ragioniere, si è visto costretto ad affidare le mansioni amministrative all'addetto di segreteria e quelle di ragioneria al dipendente collocato in pensione, istituendo, con questo ultimo, uno speciale rapporto a termine.

La soluzione, a detta del Consorzio, si è manifestata soddisfacente e conveniente sotto tutti i profili, non escluso quello economico.

Il Consorzio ha, poi, fatto presente che la propria deputazione amministrativa, con deliberazione dell'agosto 1970, ha nominato una apposita commissione, con l'incarico di procedere, fra l'altro, alla compilazione del

regolamento organico del personale, da sottoporre al Ministero per l'approvazione.

La Commissione ha pressochè assolto il suo compito, avendo già provveduto alla elaborazione della nuove tabelle delle qualifiche e degli stipendi, le quali, unitamente all'aggiornamento della normativa essenziale, hanno riportato pure l'approvazione del Consiglio dei delegati, dopo che era stato acquisito il parere della Commissione interna.

La stesso Commissione ha, inoltre, elaborato il regolamento organico vero e proprio del personale, che sta per essere sottoposto alla Commissione interna. Dopo l'approvazione del regolamento da parte di questo Ministero, il Consorzio provvederà alla copertura dei posti di ruolo, ivi compreso quello del direttore.

In considerazione di ciò, il Consiglio dei delegati, avendo l'attuale direttore — nei confronti del quale era stato instaurato un contratto di prestazioni professionali che veniva a scadere il 31 dicembre 1971 — rinnovato la richiesta di risolvere il suo rapporto con l'Ente, con deliberazione dell'11 dicembre 1970, lo ha invitato a rimanere in carica fino a che non sarà possibile far luogo alla copertura dei posti di ruolo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

6 maggio 1971

ABENANTE, PAPA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in base a quali elementi di valutazione è stata negata al signor Fienga Belmonte L. la concessione per una rivendita di sale e tabacchi al corso Umberto I in Torre Annunziata (Napoli).

Nel sottolineare che la richiesta di concessione è per una località indicata al centro di una zona di espansione edilizia residenziale, decisa dal Consiglio comunale, gli interroganti chiedono al Ministro di voler intervenire per evitare che perduri la suddetta errata ed affrettata valutazione degli uffici periferici, su cui si fonda il parere contrario all'istanza del signor Belmonte Fienga L. (int. scr. - 4835)

RISPOSTA. — Lo scorso anno il signor Belmonte Fienga Lenin presentò all'ispettorato compartimentale monopoli di Stato di Napoli un'istanza intesa ad ottere l'istituzione di una nuova tabaccheria nel comune di Torre Annunziata, Corso Umberto I.

Dalla rituale istruttoria svolta risultò che la località proposta per detta istituzione, posta alla periferia dell'abitato, si presentava scarsamente popolata e già adeguatamente approvvigionata da due rivendite site a non eccessiva distanza.

Il predetto Ispettorato, quindi, tenuto anche conto di ogni altro elemento istruttorio assunto in sede locale, adottò, nella propria specifica competenza attribuitagli dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, il provvedimento di diniego all'istituzione stessa, provvedimento che l'interessato non impugnò nel prescritto termine di 30 giorni e che divenne pertanto definitivo.

Risulta che il signor Belmonte ha rinnovato nel corrente anno la proposta d'istituzione della tabaccheria e che in ordine a tale ulteriore istanza è stata disposta una nuova istruttoria, tuttora in corso.

Si può quindi assicurare che il suddetto Ispettorato, non appena avrà acquisito i nuovi elementi di giudizio non mancherà di esaminare la domanda della parte con ogni attenzione alla stregua delle vigenti disposizioni di servizio e di bandire il prescritto esperimento d'asta per l'appalto della gestione, qualora risultino ricorrere le condizioni indispensabili per far luogo all'istituzione.

Il Ministro delle finanze
PRETI

28 aprile 1971

ARCUDI, DE LEONI, LA ROSA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti sono stati presi dal suo Ministero e dalla rappresentanza italiana a Bruxelles per fronteggiare la richiesta avanzata dalla Spagna, ed appoggiata da alcuni Paesi comunitari, circa l'eliminazione dei dazi doganali per l'esportazione nei Paesi

della CEE dei vini spagnoli tipo « Xeres » ed altri vini liquorosi, facendo presente che tale agevolazione renderebbe estremamente difficile sia la commercializzazione nell'ambito nazionale, sia l'esportazione dei vini liquorosi nazionali, ed in special modo di quelli siciliani, quale il vino marsala, creando così grave danno alla produzione agricola ed in particolare alla viticoltura meridionale. (int. scr. - 4790)

RISPOSTA. — Si premette che nessuna richiesta di eliminazione dei dazi doganali per l'esportazione nei Paesi della CEE di taluni vini di qualità è stata avanzata dalla Spagna e che l'iniziativa, peraltro non esattamente nei termini esposti dagli onorevoli interroganti, risale alla Commissione della CEE.

Al riguardo, occorre precisare che l'Accordo CEE-Spagna — accordo commerciale a carattere preferenziale e non di associazione — concluso nel luglio 1970 ed in vigore dal 1° ottobre successivo, contiene una dichiarazione unilaterale, con la quale la Comunità si impegna ad accordare alla Spagna, dopo l'entrata in vigore della regolamentazione comune dei mercati nel settore dei vini, delle concessioni per taluni « vini di qualità », comportanti « vantaggi comparabili » a quelli risultanti dalle offerte presentate alla Spagna stessa nel corso del negoziato.

Dette offerte consistevano in una riduzione del 60 per cento e del 50 per cento dei dazi della tariffa doganale comune, rispettivamente, per i vini di Xeres e di Malaga, alle seguenti condizioni:

Benelux - riduzione senza limitazioni quantitative;

Germania - contingente di 15 mila ettolitri per lo Xeres; contingente di 20 mila ettolitri per il Malaga;

Francia - contingente di 1.500 ettolitri per lo Xeres; contingente di 2.500 ettolitri per il Malaga;

Italia - contingente di 1.500 ettolitri per lo Xeres; contingente di 250 ettolitri per il Malaga.

Per l'Italia, la concessione sarebbe stata limitata ai vini pregiati in bottigila.

Inoltre, per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepenas, era stato offerto un contingente tariffario comunitario di 6 mila ettolitri con riduzione del 30 per cento della tariffa esterna comune ed a condizione che detti vini fossero presentati in bottiglia.

In data 18 gennaio 1971, la Commissione CEE, nell'intento di dare attuazione all'impegno assunto dalla Comunità, ha presentato una proposta che prevede l'eliminazione di contingenti tariffari e la concessione della riduzione tariffaria del 60 e del 50 per cento per i vini di Xeres e di Malaga e del 30 per cento per gli altri vini, condizionata soltanto al rispetto del prezzo di riferimento.

Queste proposte non sono state accettate da parte italiana, perchè la condizione del rispetto del prezzo di riferimento non ha alcun significato per i vini di qualità, in quanto il prezzo di riferimento, com'è noto, concerne il prodotto corrente e non costituisce una difesa valida per i vini di qualità. Da parte italiana è stata anzi criticata la nuova offerta della Commissione ed è stato rilevato come essa eccedesse quella a suo tempo fatta alla Spagna e per la quale il nostro Paese aveva dato il suo assenso, perchè limitata sul piano tariffario, sul piano quantitativo e sul piano della presentazione.

Inoltre, per i vini di Xeres e di Malaga, importabili a dazio ridotto nei Paesi del Benelux senza restrizioni quantitative, l'assenso italiano era stato subordinato alla condizione che detti vini non fossero riesportati negli altri Paesi della Comunità, condizione questa che verrebbe automaticamente a decadere secondo le recenti proposte della Commissione.

La posizione assunta dalla delegazione italiana, a difesa soprattutto dei vini liquorosi nazionali, è ispirata al mantenimento dei contingenti tariffari come sopra riportati o, per il caso in cui ciò non fosse possibile (la Commissione sostiene la tesi che il contingente è contrario ai princìpi dell'organizzazione comune di mercato), la riduzione tariffaria in senso lineare, cioè non più subordinata a limiti quantitativi, potrà essere concessa soltanto a condizione che venga stabilito un « prezzo di riferimento *ad hoc* » per i predetti vini di qualità spagnoli.

Tale concessione si concretizzerebbe in un semplice « vantaggio economico », cioè in una minore entrata per il FEOGA, ma non costituirebbe un « vantaggio commerciale », perchè i vini spagnoli, per beneficiare della riduzione tariffaria, non potrebbero essere venduti sul mercato comunitario ad un prezzo inferiore al prezzo di riferimento speciale, da fissare ovviamente ad un livello sufficentemente protettivo per gli analoghi vini di qualità comunitari.

Le discussioni sono tuttora in corso in sede comunitaria e si assicura che la delegazione italiana non mancherà di opporsi, come ha già fatto, a qualsiasi concessione che non tenga conto degli interessi dei nostri viticoltori, in particolare di quelli del Meridione e delle Isole.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

6 maggio 1971

ARNONE. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se corrispondono a verità le notizie secondo le quali sarebbe imminente la chiusura della miniera di zolfo di Bosco S. Cataldo, in provincia di Caltanissetta, e in tal caso quali iniziative e provvedimenti intendono adottare affinchè sia evitata la drammatica situazione nella quale verrebbero a trovarsi le cento famiglie dei lavoratori che attualmente traggono dall'occupazione nella suddetta miniera i sia pur modesti mezzi di sostentamento e perchè non aumenti il triste fenomeno migratorio, che già tanto ha depauperato delle migliori energie i comuni di Serradifalco e di S. Cataldo. (int. scr. - 4424)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione sopratrascritta è stata interessata la Regione siciliana in quanto trattasi di materia demandata all'esclusiva competenza di tale Ente. La Regione ha comunicato che il gruppo Montedison, che gestisce in regime di concessione la miniera di zolfo Bosco Dragaito in territorio S. Cataldo (Caltanissetta), ha sospeso recentemente l'attività estrattiva, a seguito della mancata domanda di minerale da parte della società Akragas di Porto Empedocle, unica acquirente dello zolfo coltivato nella miniera in questione. La società Akragas, infatti, ha interrotto il ciclo di lavorazione dell'impianto di produzione di acido solforico, alimentato con lo zolfo della Bosco Dragaito e con quello delle miniere gestite dalla So.Chi.Mi.Si. (collegata dell'Ente minerario siciliano).

La Regione ha seguito e continua a seguire con la massima attenzione l'evolversi della questione; comunque, può assicurare che, per quanto riguarda la mano d'opera occupata (n. 64 operai in prevalenza residenti nel comune di Serradifalco), non verrà effettuato alcun licenziamento, e che il personale esuberante (una parte, infatti, resterà addetta ai servizi di manutenzione della miniera) sarà trasferito presso altri impianti estrattivi del gruppo Montedison.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

5 maggio 1971

BELOTTI, SEGNANA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per richiamare alla loro considerazione la situazione di grave precarietà in cui versa il settore della meccanizzazione agricola a causa del finora mancato finanziamento, di lire 21 miliardi, previsto per il 1970 dal « piano verde n. 2 » (legge 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 45), situazione resa ancora più preoccupante dal fatto che, venuto a scadere con il 31 dicembre 1970 il predetto piano, rimane operante per il finanziamento degli acquisti di macchine agricole il solo fondo di rotazione istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949 (piano Fanfani).

Urgono, pertanto, e non solo a giudizio degli interroganti:

1) il sollecito stanziamento dei 21 miliardi di lire previsto per il 1970, in aumento del modesto fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura;

2) il sollecito varo del nuovo « piano verde » (richiesto con ordine del giorno presentato dal primo degli interroganti, in unione a molti colleghi, accolto dal Governo e votato dal Senato in sede di discussione della conversione in legge del recente decreto anticongiunturale) o, quanto meno, di una legge-ponte di collegamento tra il « piano verde » scaduto e le nuove provvidenze assolutamente indipensabili. (int. scr. - 4880)

RISPOSTA. — Il Ministero ha già da tempo predisposto il piano di riparto della spesa di lire 21 miliardi autorizzata per l'esercizio 1970 dall'articolo 45 lettera *j*) — della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ad integrazione del « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola » di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Peraltro, tale somma non è stata ancora accreditata agli Istituti ed enti esercenti il credito agrario, in quanto l'Amministrazione del tesoro non ha avuto ancora la possibilità di inserirla nell'apposito capitolo del bilancio di questo Ministero.

Intanto, sono in corso di assegnazione ai predetti Istituti ed enti le anticipazioni costituite dai rientri al « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola » per il corrente anno, che dovrebbero soddisfare le più pressanti esigenze degli operatori agricoli interessati.

Sono, inoltre, allo studio iniziative intese a reperire nuove disponibilità per incrementare la dotazione del « Fondo » stesso. Non appena tali iniziative si saranno tradotte in legge, sarà possibile intensificare ulteriormente l'attività nel particolare settore d'intervento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

6 maggio 1971

BOANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno e necessario proporre l'inserimento, nel disegno di legge per la ristrutturazione delle aziende in difficoltà, di una previsione d'intervento a favore delle cantine sociali che sono in fase di liquidazione e di quelle su cui incombono spese di gestione insostenibili, a causa della drastica contrazione dei conferimenti in conseguenza della senilità e dell'esodo della popolazione agricola. (int. scr. - 4460)

RISPOSTA. — Premesso che il Ministero non ha allo studio uno specifico schema di disegno di legge per la ristrutturazione delle aziende in difficoltà, per quanto riguarda, più in generale, la possibilità di intervenire a favore delle cantine sociali, la cui situazione economico-finanziaria desta preoccupazioni, si precisa che, per quelle cantine che risultano soggette a liquidazione, non sussiste alcuna possibliità d'intervento da parte dello Stato, trattandosi evidentemente di organismi per i quali sono stati adottati provvedimenti cautelativi da parte dell'autorità giudiziaria o del competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La legge 27 ottobre 1966, n. 910 (piano verde n. 2) ha, invece previsto la possibilità di venire incontro alle esigenze delle cantine sociali gravate da onerose spese di gestione.

In particolare, l'articolo 6, terzo comma, della citata legge reca disposizioni per la concessione, alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, di mutui straordinari, assistiti dal concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, per la trasformazione di passività onerose contratte prima del 31 marzo 1966.

Altri interventi sono resi possibili dall'articolo 11 della stessa legge, che prevede la concessione, a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, con preferenza alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, di prestiti di conduzione, al tasso d'interesse del 3 per cento.

Essendo, peraltro, esaurita, con il 31 dicembre 1970, l'operatività del piano verde n. 2, almeno per il momento non sussiste la possibilità di intervenire a favore delle cantine sociali o di aziende agricole in difficoltà.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

6 maggio 1971

BONATTI, PEGORARO, DI PRISCO, PIVA. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per impedire che la Società italiana zuccheri porti a termine l'assurdo, irresponsabile e antisociale disegno di chiudere lo zuccherificio di Badia Polesine (Rovigo) con una decisione unilaterale che colpirebbe duramente l'intera comunità e che avrebbe ripercussioni gravi in tutto il comprensorio, in considerazione anche della scarsissima presenza nella provincia di attività industriali non certamente in grado di assorbire la manodopera licenziata.

È doveroso sottolineare che il disegno posto in essere dalla Società italiana zuccheri colpirà decine di famiglie e ne interesserà molte di più nei periodi della campagna saccarifera, ponendole di fronte al dramma della disoccupazione, dato che non esisterà per loro alcuna prospettiva di una nuova e immediata occupazione, eccetto quella della emigrazione, con tutti i disagi morali e materiali che quest'ultima comporta.

Le popolazioni, infatti, alla notizia della chiusura dello stabilimento, sono rimaste indignate di fronte a tanto irresponsabile disinteresse per la sorte cui vanno incontro tante famiglie e per le difficoltà che un siffatto provvedimento provocherà all'economia comunale e dell'intero comprensorio.

Gli interroganti ritengono che il Governo, in stretta collaborazione con l'Ente Regione, debba avvalersi di ogni mezzo per impedire la chiusura dello zuccherificio e che, nella deprecabile ipotesi che questa si realizzi, debba favorire ogni iniziativa, anche a livello locale, per giungere alla gestione pubblica dello stabilimento che consenta di dare avvio alla ristrutturazione di tutto il settore per toglierlo dalle mani dei « baroni dello zucchero », che durante il periodo fascista hanno spadroneggiato ed anche in questi ultimi anni hanno realizzato enormi profitti, impiegati nella costruzione di altri complessi industriali fuori del Polesine.

Gli interroganti ritengono altresì che questa importante attività economica, che tante decine di miliardi ha dato per imposta di fabbricazione, debba essere posta al servizio dei produttori e dell'intera collettività nazionale. (int. scr. - 4106)

RISPOSTA. — La Società italiana zuccheri, in applicazione del programma di ristrutturazione a suo tempo presentato, ha annunciato la chiusura, a partire dalla campagna 1971, dello zuccherificio di Badia Polesine (Rovigo) e la concentrazione della relativa produzione presso gli stabilimenti di Lendinara (Rovigo) e di Rovigo, avanzando a tal fine espressa richiesta di autorizzazione, ai sensi del decreto ministeriale 26 febbraio 1968.

Per una più precisa valutazione del problema, è da considerare che lo zuccherificio di Badia Polesine, che ha una potenzialità di lavorazione, nelle 24 ore, di appena 11 mila quintali di barbabietole, è, insieme a quelli di Giulianova e di Granaiolo, fra i più piccoli d'Italia. In particolare, nella decorsa campagna, esso ha lavorato, in 36 giorni, soltanto 400 mila quintali di barbabietole.

Sotto l'aspetto agricolo, la concentrazione preannunciata dalla Società italiana zuccheri non comporta pregiudizio per gli interessi dei produttori, essendosi la Società stessa impegnata a ritirare, anche in avvenire, tutte le barbabietole che saranno prodotte nella zona, a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, nonchè a quelle derivanti dagli accordi interprofessionali; e a mantenere i posti di consegna attualmente in essere compreso quello costituito dallo stabilimento di Badia, assumendo a proprio totale carico le maggiori spese di trasporto e assicurando la restituzione delle polpe senza nessun gravame per i produttori.

L'esame della domanda di autorizzazione è stato anche esteso — a cura di questo Ministero, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè del Comitato interministeriale dello zucchero, recentemente costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — agli aspetti sociali ed occupazionali. Si è accertato che non sono da prevedere ripercussioni in quanto la Società non procederà ad alcun licenziamento.

Si fa infine presente che i sindacati dei lavoratori, a seguito dell'esperimento della procedura prevista dall'accordo del 28 gennaio 1969 si sono dichiarati d'accordo sulla chiusura dello stabilimento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

5 maggio 1971

CATALANO, ROMANO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è informato dell'atteggiamento assunto dal direttore dell'Enel di Salerno, ingegner Pastore, in occasione del recente sciopero dei dipendenti, durante il quale, essendo intervenuti, a causa del maltempo, gravi danneggiamenti agli impianti in alcune zone, queste ultime sono rimaste completamente prive di energia elettrica, con enorme disagio, gravi danni ed inevitabili profondi malcontenti e proteste della popolazione.

I dirigenti dei sindacati dichiararono immediatamente al suddetto direttore provinciale dell'Enel di essere disposti ad apprestare squadre di emergenza per la riparazione dei danni, ma il direttore rifiutò l'offerta dei sindacati di organizzare un servizio di emergenza, provocando, in tal modo, un prolungamento del disagio della popolazione e conseguenti incidenti.

Gli interroganti chiedono, pertanto, quali misure il Ministro intenda assumere affinchè i dirigenti dell'Enel abbiano un rapporto più corretto con i sindacati ed una maggiore comprensione per le esigenze della popolazione. (int. scr. - 4385)

RISPOSTA. — Nei giorni dal 20 al 27 dicembre scorso le organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici proclamarono uno sciopero di tutto il personale (compresi gli addetti al pronto intervento) della zona di Salerno dell'esercizio distrettuale Campania, che si concretò in una astensione dal lavoro di quattro ore nel giorno 22 e nella sospensione delle prestazioni straordinarie e della reperibilità in tutti gli altri giorni.

In tale periodo, che comprendeva fra l'altro tre festività, la direzione della zona di Salerno fu impossibilitata a chiedere ai dipendenti in turno e a quelli reperibili l'espletamento di lavoro straordinario per fronteggiare i numerosi disservizi aggravatisi nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, per le avverse condizioni atmosferiche.

La proposta delle organizzazioni sindacali di organizzare squadre di emergenza per la riparazione di guasti non potè essere accolta dalla competente direzione dell'Enel, in quanto chè le organizzazioni avrebbero voluto partecipare direttamente all'espletamento del servizio, concordando di volta in volta gli interventi di emergenza da esse ritenuti indispensabili o meno. Pretesa del tutto inammissibile, giacchè la gestione del servizio elettrico, a norma di legge, è di esclusiva competenza dell'Enel e non può perciò essere svolta con discriminazioni nell'ambito dell'utenza cui garantire l'erogazione dell'energia.

Nessun addebito può quindi essere mosso al comportamento dell'Ente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

5 maggio 1971

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se corrisponde al vero che situazioni di fatto e proposte di iniziativa francese tendono a conseguire, in contrasto con gli accordi tanto faticosamente raggiunti nello scorso anno, l'ingresso nel MEC di cospicui quantitativi di vino prodotto in Algeria.

L'interrogante desidera conoscere quali sono l'orientamento e l'azione del Governo per salvaguardare per i vini italiani le possibilità economiche che loro competono, in attuazione del Regolamento comunitario per il vino (n. 816/70 del 28 aprile 1970). (int. scr. - 4398)

RISPOSTA. — Il problema prospettato dalla signoria vostra onorevole si è posto e dovrà trovare soluzione nell'ambito del ne-

goziato per l'associazione dell'Algeria alla CEE, negoziato che interessa in modo particolare due prodotti fondamentali dell'economia algerina: il petrolio e il vino.

In proposito, si rammenta che i vini algerini beneficiano, ancor oggi, nonostante l'entrata in vigore della regolamentazione comunitaria del settore, di particolari agevolazioni all'importazione in taluni Paesi della Comunità e, soprattutto, in Francia.

I predetti regimi bilaterali — che, con l'entrata in vigore del regolamento n. 816/CEE del Consiglio del 28 aprile 1970, non avrebbero potuto essere mantenuti in vigore — sono stati invece prorogati, essenzialmente per motivi politici, sino al 31 marzo 1971, in quanto si desiderava ricercare una « soluzione comunitaria » al problema dei vini algerini, nel quadro delle trattative per la conclusione dell'accordo di associazione.

Le proposte presentate dalla Commissione CEE per instaurare un regime comunitario in favore dei vini algerini prevedono una riduzione del 60 per cento dei dazi della tariffa esterna comune, condizionata, peraltro, al rispetto del prezzo di riferimento.

Da parte italiana non sono state sollevate difficoltà al riguardo, in quanto il regime proposto si risolve in un semplice aiuto finanziario a favore dell'Algeria, ossia in una minore entrata per il FEOGA, ma non incide sul livello di difesa della produzione comunitaria, e quindi italiana, dal momento che viene richiesto, come *condicio sine qua non* per la concessione daziaria, il rispetto del prezzo di riferimento.

Da parte algerina, si è replicato che le proposte della Commissione non hanno alcun significato concreto, perchè, per beneficiare della riduzione tariffaria, i loro vini dovrebbero essere venduti ad un prezzo doppio di quello attuale: in pratica, la condizione del rispetto del prezzo di riferimento impedirebbe il collocamento dei vini predetti nell'area comunitaria.

Per tale motivo, è stato proposto, da parte francese, di accordare all'Algeria, in aggiunta al cosiddetto « vantaggio economico » formulato dalla Commissione, anche un « vantaggio commerciale » consistente nell'istituzione di un prezzo di riferimento speciale per l'Algeria, inferiore del 5 per cento a quello comunitario, da valere nei limiti di un contingente da fissare di anno in anno. Entro questo limite contingentale verrebbe accordata all'Algeria, alle condizioni speciali ora indicate, la riduzione tariffaria del 60 per cento.

Da parte francese è stata chiesta, altresì, l'ammissione al taglio dei vini così importati (contingente), in deroga al divieto sancito dall'articolo 26 del citato regolamento n. 816/70.

Le proposte relative all'istituzione di un « prezzo di riferimento speciale » non potevano che essere respinte da parte italiana, per l'ovvio motivo che il prezzo di riferimento comunitario costituisce lo strumento fondamentale per salvaguardiare la produzione interna. Del pari, non poteva essere accettata la deroga al divieto del taglio, non essendo ammissibile alcuna confusione di prodotto: tra l'altro, proprio per evitare il taglio abusivo e tenuto conto della difficoltà pratica dei controlli.

Inoltre, la prima esperienza di libera circolazione del prodotto ha confermato, oltre ogni più favorevole previsione, che i vini del nostro Meridione possono essere ottimamente utilizzati quali correttivi di molti vini francesi.

A questo punto, essendosi arenate le discussioni a Bruxelles, la delegazione italiana, nell'intento di evitare sia ulteriori proroghe degli attuali regimi bilaterali tra l'Algeria e taluni Paesi della CEE, che l'accusa di voler congelare le trattative per l'associazione dell'Algeria alla Comunità, si è resa promotrice di proposte nuove, che possono così riassumersi:

se ragioni d'opportunità generale impongano di assicurare comunque, all'Algeria, il collocamento nell'area comunitaria di una certa quantità di prodotto, quella importazione obiettivamente non necessaria, ma che, anzi, arrecherebbe sicuro pregiudizio all'equilibrio del mercato comunitario, non dovrà essere considerata nel sistema delle normali importazioni agevolate (vantaggio economico);

la quantità di prodotto, che si ritiene di importare anche quando le condizioni di mercato siano pesanti e impediscano la normale importazione, non dovrà entrare nella

normale commercializzazione del vino comunitario e dei suoi derivati e, quindi, non dovrà essere commercializzata in quel mercato di scambio, nè come vino nè come alcool; dovrà trattarsi, in ogni caso, di un'operazione straordinaria, le cui perdite finanziarie non potranno che far carico a tutti i Paesi membri, cioè al FEOGA, secondo le normali aliquote di contribuzione;

il vino algerino che non sia possibile immettere nel mercato con il sistema del vantaggio economico (semplice riduzione tariffaria condizionata al rispetto del prezzo di riferimento), e per il quale la Comunità assuma comunque un impegno d'acquisto, potrà essere direttamente esportato dall'Algeria verso i Paesi terzi, come tale o come alcool, previa distillazione *in loco*, ovvero importato nella Comunità per essere riesportato, anche in questo caso, come tale o come alcool.

Il fatto che ci sia un organismo finanziario comunitario — il FEOGA — a compensare le perdite connesse a tali operazioni, non impedirebbe che l'operazione stessa sia effettuata da privati operatori economici del settore.

La soluzione suggerita dalla delegazione italiana consentirebbe di non mettere a carico del mercato comunitario, più precisamente di quello italiano, gli oneri e i danni che ad esso deriverebbero ove si accedesse alla concezione francese dell'agevolazione sotto forma di vantaggio commerciale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

6 maggio 1971

DI PRISCO, TOMASUCCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

quali siano i motivi della mancata o ritardata erogazione da parte del suo Ministero dei fondi assegnanti sul bilancio 1970 all'INCA — Istituto di patronato della CGIL — per il potenziamento delle sue strutture all'estero e l'estensione della sua attività a favore dei lavoratori italiani emigrati all'estero e delle loro famiglie;

se ritenga che un tale fatto sia compatibile con precisi e documentati impegni assunti dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri per l'emigrazione, concordandoli in sede ministeriale unitariamente con i patronati INAS, ITAL, ACLI (che hanno già percepito le rispettive spettanze);

se sia a conoscenza che tale erogazione viene per la prima volta a sanare una ingiustificata discriminazione attuata dal suo Ministero per anni nei confronti del patronato della CGIL, rispetto ad altre organizzazioni similari operanti all'estero, e che la somma relativa è stata già spesa per l'attuazione degli impegni presi dal patronato INCA su esplicita richiesta e indicazione del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri per l'emigrazione.

Gli interroganti, pertanto, sollecitano l'urgente intervento del Ministro per idonei provvedimenti, ai fini della definizione dell'erogazione in questione. (int. scr. - 4252)

RISPOSTA. — In merito alla concessione a favore dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA) di un contributo a sostegno delle attività assistenziali che l'Istituto stesso svolge all'estero a favore delle collettività italiane, desidero precisare che il contributo è stato erogato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BEMPORAD

5 maggio 1971

DI VITTORIO BERTI Baldina — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è a conoscenza delle richieste più volte avanzate — anche in forme clamorose — dalle popolazioni di un parte della provincia di Foggia per l'insediamento di uno zuccherificio nella « Valle del Cervaro » dove confluiscono gli interessi dei comuni di Osara di Puglia, Troia, Bovino e Castelluccio dei Sauri;

quali urgenti misure intende prendere per favorire la realizzazione del suddetto zuccherificio, premesso che:

1) la località « Valle del Cervaro », dotata di acqua, viabilità e collegamenti ferro-

viari, è inclusa nell'area di sviluppo industriale della provincia di Foggia;

2) la provincia di Foggia, dal 1958 al 1966, ha visto aumentare da 500 ad oltre 30.000 ettari i terreni coltivati a bietola e che esistono prospettive di un ulteriore sviluppo;

3) le Amministrazioni comunali della zona interessata condividono e appoggiano le richieste delle popolazioni. (int. scr. - 2123)

RISPOSTA. — Come è noto, il regolamento comunitario per lo zucchero n. 1009 del 18 dicembre 1967 prevede un periodo transitorio di sette campagne, a partire dalla campagna 1968-69, durante il quale la produzione bieticolo-saccarifera nei singoli Paesi è contingentata, con garanzia di prezzo e di smercio. Tale contingentamento è stato disposto, soprattutto, per consentire una politica di prezzi alti e, quindi, la possibilità per i Paesi a costi più elevati, soprattutto l'Italia, di pervenire alla necessaria competitività, attraverso l'attuazione, nel settennio, di programmi di ristrutturazione.

Come è altresì noto, a norma delle disposizioni contenute nel citato regolamento CEE n. 1009/67 e nel regolamento n. 1027/67, il 90 per cento della quota di base, assegnata al nostro Paese, è stato attribuito con criterio matematico, con riferimento alla produzione media ottenuta nel quinquennio 1961-62-1965-66 da ciascuna fabbrica e, conseguentemente, da ciascuna impresa; del restante 10 per cento hanno beneficiato, secondo i criteri stabiliti con il decreto del 26 febbraio 1968, per la massima parte, le società minori e gli zuccherifici cooperativi, ai quali è stato riservato ben il 65 per cento della quantità a disposizione.

Ciò premesso, si osserva che la realizzazione di un nuovo zuccherificio nella Valle del Cervaro mal si inquadrerebbe nel piano organico di ristrutturazione del settore, già in atto nel nostro Paese, in quanto non rispondente ad indirizzi tecnico-economici, almeno fino al momento attuale ed alla luce dei più recenti dati di produzione.

Infatti, presa a riferimento la decorsa campagna saccarifera e considerati gli zuccherifici e le sfere di approvvigionamento interessanti la Valle del Cervaro, si rammenta che, nella zona suddetta, operano gli stabilimenti di: Incoronata, della società Zucchericio e raffineria di Pontelongo, con una capacità lavorativa di 56 mila quintali di bietole nelle 24 ore; di Rignano, della società Eridania-Zuccherifici nazionali, con una capacità lavorativa di 50 mila quintali nelle 24 ore, nonchè quello di Rendina della Società italiana per l'industria degli zuccheri, con una capacità lavorativa di 45 mila quintali di bietole nelle 24 ore.

Per consentire un esercizio pressochè normale degli impianti suddetti, aventi capacità complessiva giornaliera di lavorazione di quintali 151 mila di bietole, sarebbero necessari, per 50-60 giorni di campagna, quintali 8-9 milioni di prodotto.

A fronte di tale fabbisogno potenziale degli impianti, operanti nella zona di cui si tratta, nelle ultime campagne risultano lavorate in complesso: 5 milioni di quintali nel 1965; 5,9 milioni di quintali nel 1966; 10,8 milioni di quintali nel 1967; 6,6 milioni di quintali nel 1968; 6,4 milioni di quintali nel 1969, e 6,02 milioni di quintali nel 1970.

Si aggiunge che, ai limiti geografici della suddetta zona ritira barbabietole anche lo zuccherificio di Termoli, della Società saccarifera Abruzzi e Molise, con capacità lavorativa di quintali 37 mila nelle 24 ore, per cui la quantità di bietole necessaria alle fabbriche interessate aumenterà ulteriormente.

Di fronte a tale situazione produttiva, non si vede in qual modo si possa intervenire per favorire la realizzazione di un nuovo zuccherificio, dato che, come risulta evidente, la capacità degli impianti esistenti è di gran lunga superiore alle possibilità produttive del territorio interessato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

6 maggio 1971

FABBRINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritenga urgente e necessario as-

sumere provvedimenti a favore delle numerose aziende artigiane costrette a sopportare notevoli spese per la depurazione dei loro scarichi, al giusto fine di evitare l'inquinamento delle acque.

Tali provvedimenti si rendono necessari in quanto molte aziende, come del resto è ben noto, versano in condizioni talmente difficili (come è il caso preciso di molte piccole attività della provincia di Siena) da non essere nella condizione di poter adempiere a tale giusto obbligo, entro i termini loro prescritti, senza esporre a serio pericolo la loro stessa sopravvivenza. (int. scr. - 5012)

RISPOSTA. — Il problema degli aiuti alle imprese che debbono sostenere spese per la installazione di impianti di depurazione degli scarichi delle acque, non è limitato alle imprese artigiane, ma ha un carattere generale, e deve essere esaminato globalmente nel quadro del programma organico della difesa ecologica nazionale, attualmente in corso di studio e di elaborazione presso il Ministero dei lavori pubblici.

In attesa che tale programma venga definito, a seguito di intervento di questo Ministero, è stato disposto che fin da ora le imprese artigiane che provvedono ad impiantare deputatori, possono accedere, per le spese relative, al credito agevolato al 3 per cento di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

5 maggio 1971

FILETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che con recente nota il Ministero delle finanze, traendo motivo da un nuovo e non consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto di impartire disposizioni agli Uffici distrettuali delle imposte della Sicilia al fine di procedere all'immediata iscrizione a ruolo dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi relativi alle imprese di costruzione operanti nella regione siciliana, redditi già dichiarati esenti con decreto reso dai competenti Assessorati alle finanze ed all'industria;

considerato che l'adottato provvedimento, avente carattere retroattivo, incide in misura rilevante e con effetti gravemente negativi sulle attività future della quasi totalità delle imprese di costruzione siciliane, le quali improvvisamente ed imprevedibilmente sarebbero costrette ad approntare ingenti somme di cui non hanno la disponibilità, nè la liquidità;

ritenuto che, a causa del predetto sopravvenuto provvedimento fiscale, è da temere l'aggravamento della crisi che già da tempo travaglia in Sicilia ed altrove il settore dell'edilizia privata e quello dei lavori pubblici, con il conseguente fermo dei cantieri, il peggioramento del fenomeno della disoccupazione e l'ulteriore indebolimento di tutta l'economia siciliana;

ritenuto che, al fine di evitare i denunciati temuti inconvenienti, appare indispensabile, in attesa di eventuale difforme indirizzo giurisprudenziale e di auspicabile nuova legge agevolativa disciplinante la materia, revocare con effetto immediato le disposizioni relative all'iscrizione a ruolo dell'imposta di ricchezza mobile, sui redditi sopra richiamati,

l'interrogante chiede di conoscere se, al fine di evitare l'aggravamento della crisi e la paralisi nel settore dei lavori pubblici ed in quello dell'edilizia privata in Sicilia, il Ministro non ritenga opportuno, necessario ed urgente revocare e comunque sospendere con effetto immediato le disposizioni impartite ai competenti Uffici delle imposte dirette in ordine all'iscrizione a ruolo dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi, già dichiarati esenti con decreto interassessoriale della regione siciliana, conseguiti dalle imprese di costruzione operanti nell'Isola. (int. scr. - 4358)

RISPOSTA. — Per una migliore comprensione dei fatti denunciati dalla signoria vostra onorevole con la suindicata interrogazione è necessario considerare che negli scorsi anni l'Assessorato alle finanze per la Regione siciliana ha emesso decreti di esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile a favore di imprese edili della Sicilia, nonostante che la vigente legislazione a favore

dell'Italia meridionale ed insulare richieda, per la concessione dell'esenzione, l'esistenza di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato e cioè che si tratti di attività industriali esercitate mediante l'impiego di impianti e attrezzature fissi.

Si è verificato perciò che mentre una parte degli uffici distrettuali delle imposte dirette della Sicilia ha dato esecuzione alla suddetta decretazione comportandosi di conseguenza nei confronti degli operatori economici del settore, altri invece non si sono adeguati a siffatte disposizioni, considerandole illegittime.

Per normalizzare tale situazione si è reso pertanto necessario impartire apposite direttive, con le quali l'Amministrazione ha riaffermato il proprio avviso in materia, che è quello di non ritenere le imprese edili destinatarie delle norme agevolative in vigore nel Mezzogiorno, dal momento che dette norme prendono in considerazione unicamente gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

L'attività edilizia, invero, anche se esercitata attraverso l'organizzazione di mezzi tecnici e l'impiego di energie di lavoro, manca, a parere dell'Amministrazione, di quegli impianti e attrezzature fissi che nel loro complesso danno vita a uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato.

Non c'è dubbio che di tale concetto è conferma in una recente sentenza emessa dalla Suprema corte con riguardo ad un'impresa edile.

È certo tuttavia che le istruzioni impartite ai dipendenti uffici della Sicilia hanno tratto motivo non dalla ricordata sentenza, anche se di essa si è fatto espressamente cenno, bensì dalla necessità, come innanzi accennato, di normalizzare una particolare situazione anomala, secondo l'orientamento che l'Amministrazione aveva già in precedenza fissato nella circolare n. 193 del 9 ottobre 1970, diretta a tutti gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette della Repubblica.

In base alle considerazioni che precedono non appare giustificata la richiesta di una revoca o sospensione delle direttive in questione, anche perchè un eventuale provvedimento in tal senso verrebbe a stabilire nei confronti delle imprese edili della Regione siciliana un trattamento di privilegio rispetto alle similari industrie che operano nei restanti territori meridionali ed insulari.

Il Ministro delle finanze
PRETI

28 aprile 1971

FUSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza della notizia pubblicata sul giornale « La Voce Repubblicana », nell'edizione del 5 marzo 1971, relativa alla mancata utilizzazione dei fondi CEE a suo tempo stanziati a favore delle popolazioni della Toscana e del Veneto colpite dalle alluvioni del novembre 1966.

Secondo tale notizia, ricavata dalla risposta che la Commissione esecutiva di Bruxelles ha dato alla richiesta di informazioni di un deputato olandese, dello stanziamento di 10 milioni di dollari ne sono stati richiesti ed utilizzati dal Governo italiano solamente 1.700.000. Sempre secondo tale notizia, lo stanziamento, che era stato previsto per il finanziamento di 29 progetti di aiuti, è stato utilizzato, invece, a distanza di oltre quattro anni, solo per la realizzazione di 6 progetti.

L'interrogante si rivolge pertanto al Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se tali gravissime notizie corrispondono a verità e, in caso affermativo, quali provvedimenti intende prendere per:

individuare e colpire le responsabilità degli uffici che hanno reso impossibile l'utilizzazione di tali somme a favore di migliaia di cittadini e della stessa economia delle zone interessate, che hanno pagato e pagano tuttora duramente le conseguenze di quella disastrosa alluvione;

rimuovere tali deplorevoli ritardi e carenze onde consentire l'immediata utilizzazione a favore delle popolazioni della Toscana e del Veneto delle somme tuttora disponibili presso la CEE, che ammontano a 8.200.000 dollari corrispondenti a 5 miliardi e 100 milioni di lire. (int. scr. - 5033)

RISPOSTA. — Si risponde per competenza. Il nostro Paese, a seguito delle note avversità atmosferiche del 1966, presentò a Bruxelles un programma straordinario di interventi strutturali, che venne ammesso al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA con decisioni dell'ottobre 1967, in applicazione del regolamento n. 206/66/CEE del Consiglio in data 7 dicembre 1966.

Il programma si articolava in 29 progetti, presentati principalmente da consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè da enti di sviluppo, comprendenti lavori di ripristino di vasta mole, interessanti le regioni più colpite, e precisamente: il Trentino Alto Adige, il Veneto, l'Emilia Romagna e la Toscana.

Alcuni di questi progetti, infatti, superano il miliardo di lire di investimento, dovendo affrontare e risolvere situazioni che vanno dal consolidamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica, alla sistemazione di terreni di vasti comprensori, interessanti aziende che presentano una differenziata e multiforme realtà di ordine agronomico-colturale.

Si è trattato, quindi, di mettere a punto, dopo le citate decisioni dell'ottobre 1967, progetti esecutivi che tenessero conto della entità dei danni e della nuova realtà manifestatasi una volta cessati gli effetti immediati dell'evento calamitoso.

I progetti esecutivi, immediatamente istruiti ed assistiti dalle provvidenze integrative dello Stato italiano, hanno evidentemente avuto, in relazione alle differenziate situazioni, un avvio in tempi diversi. Si può, però, affermare che per la stragrande maggioranza di essi, a distanza di tre anni dalle predette decisioni — tempo non eccessivo, ove si considerino le molteplici implicazioni di ordine tecnico ed economico connesse ad interventi condizionati a tempi di esecuzione influenzati dalle condizioni climatiche e dalle opportunità stagionali — le azioni previste sono realizzate od in corso di imminente conclusione.

A tale proposito, nel rettificare i dati esposti dalla signoria vostra onorevole, che si riferiscono ad una situazione del mese di agosto 1970, ampiamente superata, si fa presente che, alla data odierna, risultano già definiti, collaudati e pagati n. 8 progetti, per un importo di contributo comunitario di lire 1.439.600.000, corrispondente ad investimenti pari a lire 3.618.600.000.

Risultano, inoltre, verificate e collaudate opere relative a stati di avanzamento per altri 8 progetti, che hanno comportato richieste di contributo comunitario per un importo di lire 1.109.500.000, corrispondenti ad investimenti pari a lire 2.773.660.000.

D'altra parte, stante la necessità di provvedere subito alla presentazione dei progetti in relazione all'urgenza di addivenire in sede comunitaria all'approvazione del programma di interventi straordinari, furono inserite nel citato programma alcune iniziative, che sono state, poi, assistite con più appropriati mezzi finanziari, in considerazione della particolare natura delle opere da ripristinare a seguito dell'evento calamitoso.

Pertanto, tenuto conto di tale situazione, la percentuale di utilizzazione dei contributi comunitari effettivamente riscuotibili, sempre con riferimento alle richieste di pagamento inoltrate a Bruxelles alla data odierna, si eleva al 50 per cento rispetto al 15 per cento di cui ai dati forniti dalla Commissione della CEE, che si riferiscono, come si è detto, al mese di agosto dello scorso anno.

Volendo, infine, formulare una previsione il più possibile corretta, si può affermare — sulla base di precisi elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione circa lo stato attuale dei lavori — che, entro il mese di giugno del corrente anno, potranno essere avanzate richieste di pagamento alla Comunità per un importo di lire 1.063.700.000, cui corrisponde un investimento di lire 2 miliardi 659.250.000, mentre, entro la fine del 1971, potrà essere chiesta la restante somma riscuotibile, atteso che, come si è detto, per alcuni importanti progetti di vaste dimensioni economico-finanziarie, gli enti beneficiari procedono alla esecuzione delle opere per stralci successivi.

In definitiva, al mese di giugno del corrente anno, sarà possibile raggiungere un grado di utilizzazione delle somme riscuotibili pari al 75 per cento, il che può fondatamente far ritenere che gli obiettivi previsti

nel citato programma sono sostanzialmente raggiunti, ove si consideri che gli investimenti in agricoltura, come è del resto ampiamente noto, seguono un ritmo che non può essere accelerato oltre determinati limiti.

A questo punto, è necessario rammentare che il sistema comunitario, così come quello nazionale, presuppone che le opere vengano eseguite, verificate da apposita commissione collaudatrice e trovate conformi a quelle previste nei progetti approvati.

Solo a seguito di tali operazioni possono essere avviate a Bruxelles le relative richieste di pagamento, corredate da analitica dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, ed emanati i provvedimenti formali di liquidazione, da parte dello Stato italiano, dei contributi a suo tempo impegnati sul proprio bilancio.

Ignorando tale basilare realtà, non è possibile esprimere un giudizio sereno ed obiettivo sull'attività dell'Amministrazione che, proprio in funzione delle esigenze primarie di ristrutturazione della nostra agricoltura, compie ogni sforzo per accelerare al massimo le procedure amministrative, svolgendo altresì opera di promozione, di incitamento e di assistenza agli operatori, specie per quanto attiene alla rapida esecuzione dei progetti ammessi al concorso della sezione orientamento del FEOGA, essendo di chiara evidenza che l'utilizzazione concreta delle somme poste a disposizione del nostro Paese nel settore delle strutture è in rapporto di stretta connessione con l'effettiva realizzazione delle iniziative.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

6 maggio 1971

GERMANO'. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che le arance della regione siciliana e, in particolare, della provincia di Messina, sono rimaste invendute e, ormai divenute mature, cadono a terra;

che, invece, le arance provenienti da Paesi terzi, specialmente le varietà « navel » e « shamuti », vengono vendute nel MEC a qualunque prezzo, anche sottocosto, a lire 80 il chilogrammo;

che tale sleale concorrenza viene praticata nel MEC da Paesi terzi ad esclusivo danno delle nostre produzioni agrumicole;

che, nel caso, si verifica la violazione dei regolamenti comunitari, secondo i quali le arance dei Paesi terzi non dovrebbero essere vendute nel MEC ad un prezzo inferiore a lire 130 il chilogrammo,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro intenda intervenire, con assoluta urgenza, presso la CEE per ottenere l'applicazione di un'adeguata tassa di compensazione a carico delle produzioni agrumicole concorrenti al fine di stabilire il prezzo minimo previsto dai regolamenti comunitari.

L'immissione nel MEC delle arance dei Paesi terzi, anche a prezzi di sottocosto, non ha provocato alcuna diminuzione dei prezzi al minuto e gli agrumicoltori sono amaramente delusi per la carente tutela comunitaria che, tra l'altro, permette il turbamento dei mercati del MEC da parte dei Paesi terzi. (int. scr. - 3217)

RISPOSTA. — Come è noto, nella campagna 1969-70, a seguito delle note difficoltà di mercato, con decreto ministeriale 21 febbraio 1970, è stata dichiarata l'esistenza di una situazione di crisi semplice nel mercato delle arance, in quanto le quotazioni di mercato sono risultate, per tre giorni consecutivi, inferiori al prezzo di acquisto, maggiorato dell'importo del 15 per cento del prezzo di base.

Successivamente, con decreto ministeriale 20 marzo 1970, è stata dichiarata la cessazione di detto stato di crisi, mentre, con decreto ministeriale 4 aprile 1970, è stata dichiarata nuovamente l'esistenza di una situazione di crisi nel mercato stesso.

In base a quest'ultimo decreto, a partire dal 4 aprile 1970, l'Associazione dei produttori di agrumi della Sicilia, con sede a Catania, ha iniziato il ritiro di arance dei propri soci, tramite l'apertura di numerosi centri di intervento, dislocati nelle province di Catania, Siracusa, Enna, Ragusa e Messina. In questa ultima provincia il centro di inter-

vento è stato aperto nel comune di Francavilla Sicilia, ove i produttori, iscritti all'organizzazione dei produttori di Catania, hanno conferito complessivamente quintali 1.226,88 di prodotto.

Nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna i produttori hanno invece conferito, rispettivamente, quintali 702.110,58, quintali 118.581,63, quintali 10.562,88 e quintali 17.212,83 di prodotto.

Da quanto sopra, appare evidente che le possibilità offerte, nella decorsa campagna, ai produttori di agrumi dalla regolamentazione comunitaria sono state notevoli, in quanto hanno evitato il crollo completo delle quotazioni di mercato.

Per quanto concerne la difesa dei prodotti ortofrutticoli di origine comunitaria dalla concorrenza dei Paesi terzi, si fa presente che, con regolamento n. 2512 del 9 dicembre 1969, entrato in vigore dal 1° gennaio 1970, ma applicabile per le arance e mandarini dal 1° maggio 1970, sono state apportate modifiche all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23/62, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Il nuovo sistema dei prezzi di riferimento permette di tener conto della situazione del mercato in modo più rapido, più unitario e più automatico. Ogni giorno di mercato, per ciascun prodotto legato ad un prezzo di riferimento, viene ora calcolato un prezzo di entrata, sulla base dei corsi constatati sui mercati di importazione. Se il prezzo di entrata permane per due giorni consecutivi (precedentemente 3 giorni) ad un livello inferiore al prezzo di riferimento, la Commissione decide la tassa di compensazione senza dover ricorrere al parere del Comitato di gestione. In tal modo, la procedura è notevolmente snellita ed accelerata.

Il nuovo congegno prevede, inoltre, misure cautelative per neutralizzare la tendenza di certi Paesi ad aggirare il prezzo di riferimento con una sistematica declassazione delle loro merci.

Un altro miglioramento, rispetto al precedente sistema, consiste nel fatto che la rilevazione del prezzo viene effettuata non più nella fase grossista-dettagliante, ma nella fase importatore-grossista, cioè in una fase più vicina al prezzo franco frontiera.

Particolarmente importante, nell'ambito della preferenza comunitaria, è la clausola di salvaguardia, stabilita per i prodotti ortofrutticoli; è possibile, infatti, allorchè si verifichino flessioni eccezionali nei prezzi dei prodotti di origine comunitaria, sospendere le importazioni finchè la situazione non sia tornata normale, semprechè la crisi sia determinata dalle importazioni stesse.

In conclusione, per quanto riguarda la situazione segnalata dalla signoria vostra onorevole, si può affermare che le modifiche alla regolamentazione comunitaria hanno dato risultati positivi, anche se non totalmente soddisfacenti, tant'è vero che, negli ultimi tempi, la Commissione della CEE ha più volte deciso l'applicazione di tasse compensative all'importazione di arance e di mandarini in provenienza da taluni Paesi del bacino del Mediterraneo, i cui prezzi risultavano inferiori al prezzo comunitario di riferimento.

Si deve tener presente, infine, che miglioramenti si sono avuti anche nel campo delle restituzioni alle esportazioni, il cui ammontare non è più vincolato alla incidenza della tariffa esterna, ma viene determinato sulla base delle differenze dei prezzi nei mercati terzi fra prodotti provenienti dai Paesi del MEC e quelli provenienti dagli altri Paesi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

6 maggio 1971

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto, veramente incredibile e scandaloso, che nelle vicinanze del centro abitato di Zapponeta, in agro di Manfredonia, diverse persone stanno eseguendo, indisturbate, scavi profondi su terreni da tempo sottoposti a bonifica e compresi nelle vasche di colmata istituite da diversi anni dal Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria in Capitanata, su progetto regolarmente approvato dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere quali provvedimenti saranno presi per porre fine a quanto sopra esposto. (int. scr. - 4286)

RISPOSTA. — Il consorzio per la bonifica della Capitanata, non appena è venuto a conoscenza che la ditta Zarattini Virgilio procedeva a scavi profondi con asportazione di sabbia, nei terreni di sua proprietà, ricadenti nella 3ª e 4ª vasca di colmata, ha convocato il titolare della ditta stessa, per conoscere le finalità del lavoro intrapreso.

Lo Zarattini, in tale occasione, faceva presente che, in considerazione del voto del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, nel quale si suggeriva di procedere alla colmata per gradi, dando la precedenza alle vasche n. 1 e n. 2, intendeva realizzare, nei terreni di sua proprietà, ricadenti nelle vasche n. 3 e n. 4, una valle da pesca, per la quale aveva predisposto apposito progetto.

Il Consorzio faceva presente allo Zarattini che avrebbe dovuto chiedere il parere dell'Ente in merito alla compatibilità o meno del progetto con le opere di bonifica predisposte, facendo tenere copia integrale del progetto stesso.

Nel contempo, venivano elevati verbali di contravvenzione, ai sensi del regolamento 8 maggio 1904, n. 368, con emissione di decreto prefettizio di obbligo, a carico dello Zarattini, di riduzione in pristino delle opere di bonifica, per abusi commessi dallo stesso sugli argini pubblici circondariali delle vasche di colmata.

Allo stato, lo Zarattini ha presentato al Consorzio il progetto di massima per la formazione della valle da pesca, che è all'esame dei competenti organi tecnici consorziali.

Inoltre, sono state riscontrate altre escavazioni, al di fuori delle vasche di colmata, da parte di privati che le effettuano su terreni di loro proprietà. Nei loro confronti il Consorzio si riserva di esaminare e promuovere i provvedimenti più idonei da adottare.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

6 maggio 1971

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia vero che l'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania, a numerosi assegnatari di Beccarini e di altre zone di Manfredonia e di altri comuni, ha addebitato le spese sostenute per le trasformazioni agrarie ed i miglioramenti fondiari per quote notevolmente superiori a quelle dovute, secondo le direttive a suo tempo fissate dal Parlamento.

L'interrogante chiede che si tenga conto della natura dei terreni, dei risultati delle trasformazioni, che non per colpa degli assegnatari spesso sono stati negativi, delle difficoltà economiche in cui si trovano i contadini e della necessità di fissare rate di ammortamento sopportabili e in certi casi soltanto simboliche. (int. scr. - 4393)

RISPOSTA. — L'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, nel determinare le percentuali di costo delle opere di trasformazione fondiarie-agrarie eseguite sulle unità produttive, da addebitare agli assegnatari, si è attenuto alle norme degli articoli 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 7 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

In base a tali norme, infatti, la quota massima addebitabile agli assegnatari doveva essere contenuta nel limite del 44 per cento; restava, quindi, da stabilire, in applicazione dell'ordine del giorno degli onorevoli Bonomi, Semeraro ed altri, al quale evidentemente si riferisce la signoria vostra onorevole, il criterio da seguire per ulteriori riduzioni, tenendo conto del limite di sopportabilità.

La Commissione, appositamente istituita, di cui facevano parte anche assegnatari, ha fissato i criteri e le modalità del lavoro da svolgere e ha ritenuto di suddividere, in base ad istruzioni del Ministero, il comprensorio in zone omogenee, da delimitare tenendo conto delle caratteristiche economico-agrarie, della intensità delle opere di trasformazione e del reddito netto ricavabile dalle unità produttive.

In considerazione del rilevante numero di tali unità produttive, la Commissione ha ritenuto, in adempimento sempre alle disposizioni ministeriali, di dover compiere un ap-

profondito esame delle varie situazioni aziendali delle diverse zone e per ciascuna zona omogenea.

Al fine di stabilire il più probabile reddito degli assegnatari è stata, inoltre, tenuta a base la normale attività economica che può svolgere un contadino di media diligenza, capacità e preparazione.

Per stabilire il limite di sopportabilità, è stato calcolato il reddito netto conseguibile nei poderi rappresentativi di ciascuna zona, ottenuto detraendo, dal valore della produzione lorda vendibile media annuale del fondo, le spese varie attinenti alla coltivazione, i contributi e le tasse, le quote di reintegrazione dei capitali fondiari dell'azienda e, ancora, una equa retribuzione delle giornate lavorative occorrenti per la conduzione del fondo, le annualità relative al pagamento della indennità di espropriazione, ridotta di un terzo, nonchè quelle delle scorte.

La Commissione, approvati i risultati concernenti i numerosi bilanci poderali compilati, ha ripartito le unità produttive nei seguenti sette raggruppamenti, cui corrispondono altrettante adeguate percentuali di addebito, calcolate tenendo conto dei limiti di sopportabilità relativi:

Raggruppamento tenuto conto del reddito netto —	Percentuali di addebito —	Poderi interessati N. —	Percentuale numeri poderi —	Rata media annua calcolata su costo massimo L. 4.000.000 (3.000.000 casa 1.000.000 opere di trasformazione) —
A - da 0 a L. 300.000	0%	4546	28,98%	—
B - da 300.001 » » 400.000	5%	2154	13,73%	6.990
C - da 400.001 » » 500.000	10%	1764	11,25%	13.985
D - da 500.001 » » 600.000	20%	2293	14,62%	27.980
E - da 600.001 » » 700.000	30%	1213	7,73%	41.965
F - da 700.001 » » 800.000	40%	1821	11,61%	55.950
G - da 800.001 ad oltre	44%	1896	12,08%	61.550

Le conclusioni cui è pervenuta la Commissione sono state esaminate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente che, in data 1° aprile 1969, ha assunto apposita delibera in merito, approvata dal Ministero il 10 giugno 1969.

In conclusione, sulle spese per miglioramento, lo Stato recupera in 30 annualità, ad un tasso assai basso, quote molto modeste, che, talvolta, scendono a percentuali davvero ridotte.

Per quanto, in particolare, concerne l'addebito delle opere di miglioramento eseguite sui poderi della località « Beccarini », si fa presente che detta località, tenuto conto delle caratteristiche agrologiche dei terreni e la natura degli interventi di trasformazione, è stata suddivisa in tre zone omogenee, alle quali corrispondono altrettante percentuali di addebito, e precisamente: il 5 per cento, per le unità produttive comprese nel limite di sopportabilità da lire 300.001 a lire 400 mila; il 20 per cento, per quelle comprese nel limite di sopportabilità da lire 500.001 a lire 600.000, e il 40 per cento, per quelle comprese nel limite di sopportabilità da lire 700.001 a lire 800.000.

Come si rileva dai dati di cui al prospetto sopra riportato, le rate medie annuali, calcolate su di un costo massimo di lire 4 milioni di opere di trasformazione eseguite dall'ente, ivi compreso il costo della casa colonica, corrispondono rispettivamente a lire 6.990, a lire 27.980 e a lire 55.950; rate medie annuali certo sopportabili dagli assegnatari interessati, in considerazione del reddito conseguibile dalle loro unità produttive.

Si precisa, infine, che le percentuali di addebito, variando da minimi simbolici ad un massimo del 44 per cento, rientrano nell'ambito delle disposizioni in merito impartite e risultano, altresì, ispirate a criteri di uma-

na socialità, perchè fissano giusti limiti di sopportabilità, tali da non compromettere i bilanci finanziari delle famiglie contadine.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

6 maggio 1971

MURMURA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sollecitare la favorevole definizione della domanda da mesi avanzata dalla ditta « Pandolfini-Marmi », di Vibo Valentia, allo scopo di ottenere un finanziamento, ai sensi della legge n. 1470, per indispensabili opere di ristrutturazione e di rilancio produttivo dell'importante azienda industriale che impiega un centinaio di dipendenti. (int. scr. - 4004)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione sopratrascritta si comunica che la domanda avanzata dalla ditta « Pandolfini-Marmi » di Vibo Valentia al fine di ottenere un finanziamento a valere sulla legge n. 1470 verrà sottoposta all'esame del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623 dopo che la medesima sarà stata debitamente istruita dall'IMI.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GAVA

5 maggio 1971

PERRINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — La stampa quotidiana ha dato notizia che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accogliendo le istanze di un'apposita delegazione barese, avrebbe destinato 3 miliardi di lire al pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva ai produttori della provincia di Bari, costituendo detta somma mediante storni dai fondi destinati alle altre provincie olivicole della Puglia. Tale sorprendente notizia ha causato vivissimo allarme nel settore olivicolo-oleario della provincia di Brindisi, in cui ristagna una pesante situazione di disagio economico causata dal mancato pagamento della totalità dell'integrazione, e turba profondamente la pubblica opinione, ingenerando un grave senso di mortificazione in quanti operano nel settore stesso che, insieme con quello vitivinicolo, è la chiave di volta di tutta l'economia agricola brindisina.

Pur essendo la notizia — per l'implicita inconcepibile ingiustizia che si attuerebbe ai danni delle provincie olivicole pugliesi escluse dal beneficio tanto atteso e necessario — talmente assurda da potersi ritenere priva di serio fondamento, l'interrogante, interpretando le ansie ed il malcontento delle categorie interessate, chiede di conoscere:

1) se quanto pubblicato dalla stampa e sopra riportato risponda a verità;

2) se, comunque, il Ministro non ritenga di disporre urgentemente quanto di competenza per il pagamento della totalità dell'integrazione del prezzo dell'olio agli olivicoltori della provincia di Brindisi, tenuto conto che, dei circa 7 miliardi di lire complessivi, soltanto 2 sono stati effettivamente pagati fino ad oggi e frazionatamente nel tempo. (int. scr. - 4470)

RISPOSTA. — Per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1969-70, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in relazione ai mezzi finanziari che è stato possibile porre a sua disposizione, ha potuto finora disporre accreditamenti di fondi per complessive lire 4.250 milioni, a favore dell'Ispettorato dell'alimentazione di Brindisi e per complessive lire 9.500 milioni, a favore di quello di Bari.

La più rilevante consistenza delle assegnazioni disposte a favore della provincia di Bari è da porre in relazione al fatto che, su un totale di 223.068 domande di integrazione presentate nella regione pugliese, quest'ultima provincia vi concorre per il 37 per cento, mentre quella di Brindisi soltanto per l'11 per cento.

Pertanto, la notizia di stampa alla quale la signoria vostra onorevole ha accennato non ha alcun fondamento.

Comunque, a seguito dei predetti accreditamenti, è stato possibile imprimere un ritmo sempre più celere ai pagamenti, tanto che, al 1° marzo 1971, su 25.594 domande presentate, ne erano state pagate 9.810, pari al 34,63 per cento, con un ammontare di integrazioni corrisposte di lire 2.502.588.080.

In relazione alle occorrenze che a mano a mano verranno segnalate, si farà luogo all'accredito delle somme necessarie per coprire l'intero fabbisogno della provincia.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

6 maggio 1971

POERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che il Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, per la corrente annata agraria, sui prestiti concessi a coltivatori diretti, quotisti ed assegnatari dell'Ente di riforma, pratica un interesse pari al 10 per cento, mentre fino alla decorsa annata agraria ha richiesto per prestiti simili il 3 per cento di interesse;

come intenda intervenire per far sì che un simile danno, perpetrato contro migliaia di contadini, cessi o venga riparato giacchè provoca scoraggiamento alla piccola impresa diretto-coltivatrice e favorisce l'emigrazione e l'abbandono delle campagne. (int. scr. - 4483)

RISPOSTA. — Il Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, al pari degli Istituti di credito agrario, operanti nella Calabria, fin dal mese di settembre del 1970, non ha avuto la possibilità di praticare il tasso d'interesse del 3 per cento sui prestiti agrari di esercizio concessi a coltivatori diretti, quotisti e assegnatari della riforma fondiaria ai sensi dell'articolo 11 del secondo Piano verde, e ciò a causa del totale esaurimento dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero a titolo di concorso statale negli interessi sui prestiti stessi.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che, all'articolo 43, ha integrato l'autorizzazione di spesa disposta per il 1970 dall'articolo 45 del secondo Piano verde per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di cui trattasi, è stato possibile assegnare anche al Consorzio agrario provinciale di Catanzaro ulteriori fondi al predetto titolo e l'Ente ha potuto, nel mese di gennaio, ridurre al 3 per cento il tasso d'interesse.

Esaurita l'assegnazione ricevuta, il Consorzio, a partire dal mese di febbraio, è stato costretto a praticare nuovamente il tasso d'interesse del 10 per cento.

Attualmente, essendo stata già completamente ripartita l'accennata disponibilità recata dal citato decreto-legge — complessivamente inferiore del 40 per cento a quella messa a disposizione per il 1970 dal secondo Piano verde, a sua volta ammontante ad appena un terzo delle operazioni perfezionate annualmente — il Ministero si trova nell'assoluta impossibilità di intervenire nel senso auspicato dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

6 maggio 1971

ROMANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali agli impiegati straordinari dell'Intendenza di finanza e della Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno, alla data odierna, non siano ancora stati pagati gli stipendi relativi al mese di gennaio, nè siano state liquidate le competenze arretrate dal 1° gennaio 1970, di cui alla legge n. 777 del 28 ottobre 1970. (int. scr. - 4547)

RISPOSTA. — Si premette che i fondi necessari al pagamento delle competenze spettanti al personale straordinario in servizio presso le intendenze di finanza, sono resi esigibili mediante emissione di ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati.

Tali aperture di credito sono subordinate — all'inizio di ogni anno finanziario —

al perfezionamento del prescritto decreto autorizzativo, l'emanazione del quale è a sua volta condizionata da altro provvedimento che dispone il mantenimento in servizio del personale in parola oltre la data del 31 dicembre 1970.

Appena completata la procedura richiesta, l'Amministrazione, con apposita circolare, ha provveduto a segnalare a tutte le intendenze di finanza la disponibilità dei fondi presso le locali sezioni di tesoreria provinciale.

Analogamente per ciò che concerne la liquidazione delle competenze arretrate in base alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, la competente direzione generale ha già provveduto all'accreditamento dell'importo occorrente a tale scopo.

Non diversa è la situazione nei confronti del personale in servizio presso la conservatoria dei registri immobiliari e presso gli uffici del registro della provincia di Salerno, essendosi per tutti già disposto mediante apertura di credito a favore dell'intendente di finanza o con emissione di ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati.

Il Ministro delle finanze
PRETI

28 aprile 1971

SEGNANA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'esigenza, varie volte rappresentata dai nostri emigranti, di creare a Sciaffusa un ufficio consolare.

Nel Cantone di Sciaffusa sono presenti alcune migliaia di lavoratori italiani, i quali vengono assistiti *in loco* attraverso il recapito trisettimanale di un impiegato del consolato di Zurigo. Pur apprezzando tale servizio, gli emigranti hanno fatto presente, con maggiore frequenza in questi ultimi anni, che esso non può essere considerato soddisfacente di fronte ai numerosi problemi dei nostri lavoratori, per cui sembra giusto proporre, almeno, l'istituzione di un vice Consolato.

L'interrogante chiede pertanto al Ministro se non ritenga di soddisfare, entro un termine breve di tempo, la giustificata richiesta dei nostri lavoratori e di disporre per l'istituzione a Sciaffusa di un vice Consolato, dotato di un minimo di unità di personale, che potrà certamente garantire un servizio più efficiente a favore dei connazionali che hanno dovuto, per mancanza di lavoro, lasciare il nostro Paese e verso i quali deve essere rivolta una particolare attenzione. (int. scr. - 4300)

RISPOSTA. — Per l'assistenza alla collettività italiana nel cantone di Sciaffusa esiste attualmente un'agenzia consolare di II categoria, sprovvista peraltro di titolare a causa delle difficoltà di reperire un elemento idoneo.

La nostra ambasciata a Berna ed una recente ispezione in Svizzera dell'ispettore del Ministero hanno confermato la necessità di un'attiva nostra presenza ufficiale.

È stata pertanto decisa l'istituzione di un vice consolato di I categoria in Sciaffusa.

Il relativo provvedimento è in corso di perfezionamento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BEMPORAD

29 aprile 1971

SEMA. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* — Ancora una volta, in deroga allo spirito informatore delle leggi vigenti in materia, il Governo ha emanato un decreto di concessione di autonomie funzionali ad una azienda privata.

L'interrogante chiede pertanto di sapere quali motivi possano avere determinato l'antidemocratica decisione, se ci si è resi conto della grave ingiustizia e del danno enorme che è stato arrecato alla Compagnia portuale di Monfalcone, regolarmente costituita, che viene così ad essere privata di una notevolissima aliquota del proprio normale lavoro, senza arrecare alcun progresso all'economia già duramente provata della zona, ma solamente un vantaggio economico agli azionisti dell'azienda monopolistica « Cartiera

del Timavo », già cospicuamente privilegiata con misure varie e con interventi pubblici, statali e regionali, e se non si ritenga giusto e doveroso ritirare il provvedimento. (int. scr. - 4850)

RISPOSTA. — L'autonomia funzionale, concessa con decreto ministeriale 26 gennaio 1971 n. 613 alle cartiere del Timavo, non si riferisce ad un porto marittimo, ma ad un approdo costruito sulla sponda di un fiume e pertanto, concernendo la navigazione interna, non tocca direttamente gli interessi delle compagnie portuali marittime .

Circa i motivi poi che hanno indotto il Ministero dei trasporti ad adottare tale provvedimento, si deve far presente anzitutto che la cartiera del Timavo, previa regolare concessione rilasciata dal competente Ufficio del genio civile, ha inteso costruire, a sue spese, una banchina, non aperta a traffico pubblico, appositamente attrezzata per le sue speciali necessità lavorative, per la maggior parte su terreno di sua proprietà e solo in parte su area demaniale, nei pressi del proprio stabilimento, sito in S. Giovandi di Duino, alla confluenza del fiume Timavo con il fiume Lisert.

È da rilevare che la società intende dotare la banchina predetta di apposite attrezzature per il carico e lo scarico delle merci e dei prodotti, in quanto tali attrezzature speciali risultano o mancanti o inadeguate nel vicino porto marittimo di Monfalcone, dove peraltro le navi, per le limitate possibilità ricettive, sono obbligate a fare lunghe soste con oneroso pagamento di stallie.

Dall'istruttoria eseguita è risultato che lo stabilimento della cartiera in questione rappresenta un notevole insediamento industriale che contribuisce allo sviluppo economico della zona e che le particolari esigenze tecniche e funzionali del ciclo di lavorazione richiedono che alla cartiera medesima sia concessa l'autonomia funzionale in quanto il ciclo operativo rende indispensabile che le operazioni di carico e scarico avvengano senza rottura di carico, in modo continuativo, a mezzo di apposita organizzazione unitaria sia a bordo che a terra.

L'eliminazione della rottura di carico e la riduzione dei tempi di sosta delle navi e la più razionale manipolazione dei materiali e dei prodotti, anche per effetto della installazione di particolari attrezzature, faranno conseguire non solo una diminuzione del costo di produzione, ma un incremento della produzione stessa.

Si aggiunge infine che la società predetta prevede di impegnare in modo continuativo circa 60 operai da assumere *in loco*, eventualmente da Cooperative locali di lavoratori già esistenti per tali operazioni.

È indubbio pertanto che le lamentele avanzate, per tutto quanto sopra esposto, non si presentano giustificate, in quanto il provvedimento di concessione di cui trattasi corrisponde pienamente allo spirito ed alla lettera dell'articolo 110 del codice della navigazione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

29 aprile 1971

VERONESI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Ad integrazione dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4758, si chiede di conoscere se non si ritenga di disporre la progettazione dei necessari completamenti ed ammodernamenti della « Romea ferroviaria » (Ravenna-Codigoro-Adria-Mestre). (int. scr. 4912)

RISPOSTA. — La realizzazione della cosiddetta nuova linea « Romea Ferroviaria », venne a suo tempo presa in considerazione dall'apposita Commissione interministeriale per lo studio del piano regolatore delle Ferrovie (sedente presso il Ministero dei lavori pubblici) che ne propose l'inserimento fra le opere del terzo grado di priorità.

Ciò posto, poichè sin qui non sono state realizzate (od almeno finanziate) neanche molte delle nuove linee classificate, dalla Commissione stessa, di prima urgenza, allo stato delle cose non sussistono concrete pro-

spettive per l'attuazione a medio termine dell'opera segnalata.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
VIGLIANESI

29 aprile 1971

VERONESI, BONALDI, ARENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se rispondono a verità le affermazioni rese, il 29 gennaio 1971, dal produttore cinematografico Dino De Laurentiis, il quale avrebbe dovuto prendere in esame la possibilità di chiudere « Dinocittà » a causa dell'azione di concorrenza sleale esercitata sistematicamente dalla società a partecipazione statale « Cinecittà » che, in particolare, avrebbe violato l'articolo 1 della legge sulla cinematografia, non operando ad integrazione dell'industria privata e con criteri di economicità, non rispettando le tariffe del listino ANICA, non osservando sovente l'articolo 4, comma nono, della legge sulla cinematografia che prescrive l'obbligo, salvo speciali ed eccezionali deroghe, di girare gli interni con ripresa sonora diretta, nella prevista percentuale del 70 per cento, in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnico e da quello della sicurezza del lavoro. (int. scr. - 4812)

RISPOSTA. — Secondo l'Unione nazionale industrie tecniche cinematografiche, la situazione degli stabilimenti cinematografici del settore privato, e in particolare degli stabilimenti Dino de Laurentiis, si sarebbe gravemente deteriorata negli ultimi anni a causa della concorrenza sleale posta in essere dalle società cinematografiche a partecipazione statale (tariffe antieconomiche, sconti eccessivi, particolari condizioni contrattuali, eccetera).

A questo proposito è premesso che le difficoltà lamentate dagli stabilimenti De Laurentiis non sembra possano essere ricondotte unicamente alla politica seguita dalle aziende pubbliche cinematografiche; si deve osservare che fino dal 1968 il Ministero delle partecipazioni statali, a seguito di richiesta formulata dall'ANICA, si dichiarò favorevole all'effettuazione di un esame approfondito del problema delle tariffe. Ebbe anche luogo, a tal fine, un incontro con i rappresentanti di detta associazione.

La questione è stata ora riproposta dalla stessa ANICA e questo Ministero non può che confermare al riguardo la propria disponibilità, anche in vista e in connessione con la ormai imminente radicale ristrutturazione del gruppo cinematografico a partecipazione statale.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 4 della legge sulla cinematografia, si osserva che l'obbligo richiamato dagli onorevoli interroganti, di girare gli interni in teatri di prosa adeguatamente attrezzati, si riferisce non a Cinecittà, la cui attività consiste essenzialmente, come è noto, nella costruzione, acquisto, affitto e gestione di stabilimenti cinematografici, ma ai produttori per poter ottenere l'ammissione dei film prodotti ai benefici previsti dalla legge suddetta.

Il Ministro delle partecipazioni statali
PICCOLI

4 maggio 1971

ZUGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga urgente impartire opportune istruzioni perchè:

1) le agevolazioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (secondo piano verde) possano essere concesse ad associazioni, anche di fatto, di imprese familiari che si propongano di realizzare solleciti incrementi nella produzione della carne;

2) gli incentivi contributivi e creditizi di cui all'articolo 16 della legge n. 910 del 1966 siano concessi anche per la costruzione di stalle sociali e di centri di allevamento a carattere interaziendale tendenti all'assorbimento degli allevamenti aziendali dei soci, per bestiame sia da latte che da carne, ma specialmente da carne prestandosi questo per sua natura maggiormente all'alleva-

mento in comune e dato il fabbisogno carneo superiore alla produzione, sia per l'Italia che per tutta la Comunità europea. (int. scr. 2073)

RISPOSTA. — Le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinate all'acquisto di animali da allevamento per la riproduzione o per ingrasso, di mezzi e di attrezzature agricole, nonchè all'esecuzione di lavori di riconversione colturale, possono essere concesse a favore di agricoltori singoli o associati, con precedenza a piccoli imprenditori e alle cooperative agricole.

Anche le associazioni agricole di fatto e le imprese agricole familiari possono beneficiare degli stessi finanziamenti, nei casi in cui gli allevamenti vengano realizzati, rispettivamente, in forma congiunta o nell'ambito delle singole aziende.

Quanto alle provvidenze previste dall'articolo 14 dello stesso piano verde n. 2, rivolte allo sviluppo delle produzioni zootecniche e, quindi, anche all'incremento delle carni, si precisa che le imprese familiari sono già comprese tra le categorie che possono beneficiarne. Infatti, la lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1956, n. 1367, richiamata dal citato articolo 14 della legge n. 910, prevede la concessione di contributi anche a piccoli allevatori.

Del pari, le associazioni di fatto possono fruire delle medesime provvidenze, non essendo necessario, per la concessione dei contributi a favore di enti, che questi ultimi posseggano personalità giuridica.

Esclusioni dalle incentivazioni contributive possono, talvolta, essere determinate dalla necessità di assicurare, con la limitata entità dei fondi disponibili, il finanziamento di attività considerate prioritarie nei programmi zootecnici adottati da ogni singola provincia.

Per quel che concerne il punto 2) dell'interrogazione, si fa presente che l'articolo 16 del secondo piano verde prevede, al comma 7°, espressamente e specificatamente la possibilità di incentivare la realizzazione di stalle sociali e di centri di allevamento interaziendale.

Si aggiunge che, per tali iniziative, sono previste forme di incentivazione finanziaria particolarmente favorevoli. Infatti, oltre al contributo in conto capitale, che può raggiungere anche il 50 per cento della spesa ammessa, può essere concesso anche un mutuo a tasso d'interesse agevolato, sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso.

A tale proposito s'informa che il Ministero ha approvato già due programmi di intervento nel settore, predisposti sulla base delle direttive recate dal decreto ministeriale 20 gennaio 1967 e dalla circolare n. 8 del 12 maggio 1967, nonchè dei criteri di selezione indicati da una Commissione all'uopo nominata.

Tali programmi prevedono la realizzazione, rispettivamente, di 18 iniziative, per una spesa ammessa di lire 1.788 milioni, con un contributo in conto capitale di lire 683.200.000 e un mutuo agevolato per la differenza, nonchè di 13 iniziative, per una spesa ammessa di lire 1.116.552.000, con un contributo in conto capitale di lire 446 milioni e 620.000 e un mutuo a tasso agevolato per la differenza.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

6 maggio 1971